



Comune di
Porza

Cancelleria comunale

Via Cantonale 22

CH-6948 Porza

Telefono

+41 91 941 81 81

cancelleria@porza.ch

www.porza.ch

**Richiesta deroghe all'Ordinanza municipale sulla
repressione dei rumori molesti ed inutili (Orumori)**

Tipo di festa:

Luogo in cui si svolgerà la festa:

Organizzatore:

Indirizzo:

Cellulare:

e-mail:

Date e orari:

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 Orumori? si no

È richiesta una deroga alla quiete notturna (art. 3 cpv. 3 Orumori)? si no

Deroga per i seguenti orari:

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 Orumori? si no

Luogo e data:

Firma:

Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana

¹È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23:00 alle ore 08:00.

²In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19:00 e le ore 08:00 e tra le ore 12:00 e le ore 13:00, come pure il sabato prima delle ore 09:00, tra le ore 12.00 e le ore 13:00 e dopo le ore 18:00.

³Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste

¹L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

²Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

⁶Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.